



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2019

(Omissis..)

Il Consiglio,

- rilevato che è in crescente aumento il fenomeno di convenzioni e/o singoli accordi per il conferimento di incarichi ai Legali del Libero Foro che prevedono compensi ben al di sotto dei parametri tariffari forensi — in alcuni casi, addirittura la gratuità della prestazione professionale — nonché clausole vessatorie (come la richiesta di prestazioni ultronee non contemplate e/o anticipazioni gravose di spesa a carico del Legale);

Considerato

- che tali convenzioni/accordi sono lesive della dignità e del decoro della Professione Forense, in quanto il compenso è oggettivamente non proporzionato alla quantità e qualità dell'opera prestata;
 - che le clausole in contrasto con l' art. 13 bis della L.P. 247/2012 si presentano vessatorie nella parte in cui prevedano un compenso professionale iniquo e nettamente inferiore a quello previsto dal DM 55/2014 (come modificato e integrato) ovvero il mancato riconoscimento del rimborso delle spese generali, obbligatorio per legge;
 - che anche il fenomeno dell'asta al ribasso applicato alla prestazione intellettuale (cd. *Beauty contest*) svilisce l'importanza dell'opera professionale e la connotata funzione sociale insita nella professione di Avvocato;
 - che la remunerazione giusta ed equa, espressamente riconosciuta nella Carta Costituzionale (art. 36), è unicamente quella che rispetti i parametri forensi;
 - che, a causa delle generali condizioni di crisi, gli Avvocati versano in condizione di forte disagio che induce ad accettare pattuizioni di compensi iniqui, con pregiudizio del prestigio e del decoro dell'Avvocatura e con il rischio dell'insorgenza di profili di responsabilità disciplinare;
- Tutto ciò premesso, richiamata anche la precedente delibera di questo Consiglio in data 8.1.2019 e visti
- l'art. 13 bis della L. 247/12, che impone il riconoscimento all' Avvocato di un compenso equo ovvero proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, comunque, quanto meno conforme a parametri ministeriali;
 - l'art.19 quaterdecies comma 3 del D.L 148/17, estensivo della disciplina di cui all' art.13 bis 247/12 a tutti i soggetti della PA;
 - gli artt. 9,19,25 e 29 del vigente codice deontologico forense che stabiliscono in via generale il divieto di accettazione di un compenso iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale;
 - le decisioni dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa riguardanti le procedure ed i criteri per l'affidamento di incarichi professionali che devono rispettare i principi contenuti nella Legge sull'Equo Compenso;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

-la delibera della Giunta Regionale Campania n. 155 del 17/4/2019, volta a garantire la tutela del lavoro autonomo ed il rispetto dell'applicazione del generale principio dell'equo compenso, nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi e incarichi professionali;

Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2018 ha eliminato la disposizione che prevedeva la decadenza dall'azione di nullità parziale degli accordi se non proposta entro 24 mesi dalla sottoscrizione

INVITA

formalmente gli Enti Pubblici, le società pubbliche e private, gli Istituti bancari, la imprese assicuratrici e ogni altro committente pubblico e privato a:

- 1) riconoscere sempre ai Legali un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche effettive della prestazione professionale richiesta, in linea con il D.M. 55/2014 e in osservanza dell'art.13 L.247/12;
- 2) astenersi dal proporre convenzioni e/o accordi di natura professionale in contrasto con le vigenti disposizioni sull'equo compenso;
- 3) astenersi dal proporre ovvero stipulare accordi contenenti clausole vessatorie ai sensi dell' art. 13 bis L247/2012 nonché ad avvalersi della pratica delle aste al ribasso(cd. *Beauty-contest*);
- 4) riconoscere sempre e comunque le spese generali nella misura prevista dal D.M. in vigore;

DELIBERA

di dare massima diffusione al presente provvedimento a tutti gli Iscritti attraverso il sito COA di Napoli e agli Organi di stampa e di trasmettere la stessa al Consiglio Nazionale Forense, all'OCF, all'ABI, all'ISVAP e a quanti siano da ritenere soggetti pubblici e privati, destinatari della normativa in oggetto, a tutti gli Ordini e Collegi professionali del Distretto, nonché all'unione Regionale degli Ordini della Campania.

INVITA tutti gli Iscritti, in uno spirito di ampia collaborazione nell'interesse dell'Avvocatura, ad informare il COA di eventuali violazioni delle indicazioni che precedono.

(Omissis..)

Per copia conforme all'originale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Napolitano

Napoli 21 giugno 2019

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Tafuri

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Giuseppe Napolitano

